

**Criteri per l'aggiornamento dell'elenco degli esperti  
per la valutazione dei progetti di ricerca di sistema del settore elettrico di cui  
all'art. 11 del decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006**

Ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera g) del decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006 (di seguito: decreto 8 marzo 2006), l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, nelle funzioni del Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (di seguito: CERSE), definisce i criteri per la formazione e l'aggiornamento della lista degli esperti di cui all'art. 11 del decreto 8 marzo 2006, come di seguito specificato.

- 1) Possono presentare la propria candidatura esperti, nazionali o esteri, di comprovata competenza nel settore della ricerca e dello sviluppo del settore elettrico o di altri settori ad esso collegati. I candidati dovranno essere in possesso di un'esperienza *post lauream* almeno decennale, maturata nei settori di riferimento, con particolare riguardo ad almeno una delle seguenti Aree:
  - a) Gestione del sistema elettrico
  - b) Produzione di energia elettrica e fonti energetiche
  - c) Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica
  - d) Usi finali dell'energia elettrica
2. Al fine di documentare la propria esperienza tecnico-scientifica e di permettere la valutazione del profilo personale e l'esperienza di studio e professionale relativa alle aree tematiche di cui al precedente punto 1, gli interessati dovranno presentare il proprio *Curriculum vitae*, compilato, in tutte le sue parti ed in lingua italiana, secondo il modello disponibile sul sito web della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, all'indirizzo <http://www.ccse.cc>, a pena di esclusione. E' richiesta, a pena di nullità, l'indicazione della/e Aree nelle quali il candidato ritiene di avere le maggiori competenze/esperienze.
3. La selezione dei candidati è effettuata sulla base di apposita valutazione atta ad accertare:
  - a) l'effettivo possesso dei requisiti richiesti;
  - b) la competenza e la qualificazione tecnico-scientifica del candidato, anche in relazione con il titolo di studio posseduto;
  - c) l'esperienza di gestione, nel settore della ricerca industriale, settore elettrico, di programmi e/o progetti e/o organismi di elevata complessità.
4. Al fine di garantire un'opportuna trasparenza ed indipendenza di valutazione e giudizio, gli esperti inseriti nell'Elenco e contattati per svolgere un eventuale incarico dovranno autocertificare, nei modi di legge, di non trovarsi per qualsiasi ragione in posizione di conflitto di interessi con l'incarico, che eventualmente, in assenza di cause di incompatibilità, gli verrà affidato. In ogni caso, la Segreteria Operativa dovrà riservarsi di esaminare autonomamente la eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità o di possibile pregiudizio alla indipendenza della valutazione, nell'ambito dell'attività oggetto del possibile invito.

5. L'esperto dovrà assicurare, per tutta la durata dell'attività di valutazione, il rispetto della riservatezza in merito alle informazioni ed ai documenti di cui verrà a conoscenza od in possesso nel corso di tale attività.
6. In accordo con il comma 4, dell'articolo 11, del decreto 8 marzo 2006, il rapporto con gli esperti individuati sarà regolato da un contratto con la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico che, a fronte delle attività di istruttoria e di valutazione citate, prevedrà una retribuzione calcolata sulla base degli importi unitari stabiliti per analoghe attività nell'ambito dei programmi comunitari di sostegno alla ricerca e sviluppo in campo energetico, commisurata all'entità dell'impegno richiesto.
7. Agli esperti selezionati potranno essere affidati i compiti di valutazione e verifica previsti dal decreto 8 marzo 2006.
8. Le candidature dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'invito.
9. L'elenco degli esperti selezionati dovrà essere pubblicato sul sito web della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.